

Esente dall'imposta di bollo e di registro	
ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017	
N. 14.326 di Repertorio	N. 9.142 di Raccolta
ATTO MODIFICATIVO di STATUTO	
RICHIESTO in SEDE di ISCRIZIONE al	
REGISTRO UNICO NAZIONALE del TERZO SETTORE	
e ATTO DI DEPOSITO DOCUMENTO	
REPUBBLICA ITALIANA	
L'anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di novembre	
(10/11/2022)	
In Vicenza (VI), Stradella Santi Apostoli n. 6, nel mio studio, dinanzi a me dottor	
GAIA BOSCHETTI di Gian Paolo NOTAIO in VICENZA,	
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, è comparsa la signora:	
- PETRELLA MARIA LUISA, nata a Vicenza (VI) il giorno 1 ottobre 1950, domiciliata per la carica in Vicenza (VI), Via Domenico Groppino n. 43,	
Codice Fiscale: PTR MLS 50R41 L840U,	
la quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, della:	
- "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VICENZA - Organizzazione di Volontariato (ODV)", da utilizzarsi anche in forma abbreviata come "ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE ASSOCIAZIONE DI VICENZA ODV" , (già "A.C.I.S.J.F. SEDE DI VICENZA ONLUS"), con sede in Vicenza (VI), Via Domenico Groppino n. 43, Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 008 952 90245, Associazione iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato al n. 275 (VI/431) ed iscritta all'Anagrafe delle ONLUS della Regione Veneto.	
La comparente, cittadina italiana, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,	
- PREMETTE -	
a) che l'Assemblea Straordinaria della Associazione succitata, con delibera in data 14 (quattordici) settembre 2020 (duemilaventi), di cui al verbale in pari data nn. 11.892/7.345 di miei Rep./Racc., registrato a Vicenza in data 5 ottobre 2020 al n. 27424 Serie 1T, debitamente trascritto, deliberava, tra l'altro, di adottare, anche ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), un nuovo testo di statuto sociale in particolare approvando la modifica della denominazione sociale da "A.C.I.S.J.F. SEDE DI VICENZA ONLUS" in "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VICENZA - Organizzazione di Volontariato (ODV)", da utilizzarsi anche in forma abbreviata come "ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE ASSOCIAZIONE DI VICENZA ODV" , nonchè l'iscrizione dell'Associazione medesima presso il citato Registro quale Organizzazione di Volontariato;	
b) che con comunicazione della Direzione Servizi Sociali - Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione	

Sociale, inviata a mezzo posta elettronica all'Associazione in data 29 luglio 2022, si richiedeva, ai fini del consolidamento dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS:—

- la modifica dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto sociale, nel quale si prevede che, qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito da un socio cooptato dallo stesso Consiglio con delibera da sottoporre all'approvazione della prima Assemblea convocata secondo le disposizioni del presente Statuto. Detta modifica statutaria è stata richiesta dal RUNTS sulla base della nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021, che prevede l'inapplicabilità dell'istituto della cooptazione per gli organi amministrativi degli Enti del Terzo Settore; —

- l'acquisizione dell'attestazione notarile circa la sussistenza del patrimonio minimo ai sensi del combinato disposto dall'art. 22, comma 1 bis, del Codice del Terzo Settore e dagli artt. 16 e 17 del D.M. n. 106/2020, unitamente alla relazione giurata di un revisore legale che certifichi il valore del patrimonio;—

c) al fine di determinare il patrimonio dell'Associazione è stata redatta apposita relazione di stima giurata dalla Dott.ssa Carlotta Bedogni, nata a Vicenza (VI) il 26 dicembre 1961, ivi domiciliata in Via G.B. Quadri n. 127, Codice Fiscale: BDG CLT 61T66 L840Z, iscritta all'Albo sezione A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza al n. A/394, iscritta al Registro dei Revisori Legali istituito presso il MEF con il n. 4352, relazione asseverata avanti a me Notaio in data odierna;—

d) detta perizia evidenzia che il patrimonio dell'Associazione alla data del 31 (trentuno) agosto 2022 (duemilaventidue) è pari ad Euro 457.329,00 (quattrocentocinquantasettemilatrecentoventinove virgola zero zero centesimi), e, quindi, di importo superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero centesimi), richiesto dal quarto comma dell'articolo 22 del D.Lgs. 117/2017;—

TUTTO CIO' PREMESSO

la signora Petrella Maria Luisa, nella predetta qualità, ed in adempimento di quanto deliberato dall'Assemblea con la citata delibera in data 14 (quattordici) settembre 2020 (duemilaventi), di cui al verbale in pari data nn. 11.892/7.345 di miei Rep./Racc.:—

I) mi dichiara di modificare, come, con il presente atto modifica, il quarto e quinto comma dell'articolo 14 (quattordici) dello statuto dell'Associazione, come segue:—

IV COMMA: "Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per la nomina del Consigliere mancante, che durerà in carica fino alla scadenza degli altri membri del Consiglio in carica.";—

V COMMA: "Il Consiglio Direttivo decade di diritto, e occorre convocare immediatamente l'Assemblea per nuove elezioni, qualora comunque venga a mancare la maggioranza dei consiglieri.", —
fermi gli altri commi dello stesso articolo. —

Il testo aggiornato dello statuto dell'Associazione quale risulta dopo l'apportata modifica, scritto su tredici pagine di sette fogli e composto di 32 (trentadue) articoli, si allega (**ALLEGATO A**) al presente atto, omessane la lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa fattane dalla comparente;—

II) mi dichiara di voler depositare nei miei atti l'originale della citata relazione di stima redatta dalla Dott.ssa Carlotta Bedogni ed asseverata

avanti a me Notaio in data odierna.

Detta relazione di stima, pertanto, si allega (**ALLEGATO B**) al presente atto, omessane la lettura per espressa dispensa fattami dalla comparente.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Del
presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre pagine di due fogli, ho dato io Notaio, chiara lettura alla comparente, che a mia richiesta lo approva e conferma. Sottoscritto alle ore 13 (tredici) e minuti 40 (quaranta).

Firmato Maria Luisa Petrella

Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.

ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO
DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE –
ASSOCIAZIONE DI VICENZA

S T A T U T O

TITOLO I

**ENUNCIAZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE -
DURATA - FINALITA' - COMPITI**

Articolo 1 - Enunciazione

L' "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VICENZA VICENZA - **Organizzazione di Volontariato (ODV)**" è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituito nella forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV) (di seguito nel testo "ACISJF") ai sensi del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e s.m.i.). Essa è una associazione di fedeli laici, regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge, in particolare dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale, dai principi generali dell'ordinamento e dal diritto canonico, in quanto applicabile.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Non ha scopo di lucro e si propone di favorire, con spirito cristiano, l'integrale realizzazione di giovani donne, senza alcuna distinzione o discriminazione.

L'Associazione è un Ente di diritto privato giuridicamente riconosciuto. Essa è stata costituita con atto pubblico il 4 ottobre 1989.

L'Associazione aderisce alla "ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - FEDERAZIONE NAZIONALE" (infra indicata anche "ACISJF -FEDERAZIONE NAZIONALE", si riconosce nei suoi fini e si impegna a promuoverne la realizzazione per quanto di sua competenza e nell'ambito della propria autonomia di iniziativa.

Il presente statuto, relativamente alle clausole stabilite come obbligatorie, e' stato sottoposto alla preventiva approvazione di ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE.

Articolo 2 - Denominazione

La denominazione è "ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE - ACISJF - PROTEZIONE DELLA GIOVANE - ASSOCIAZIONE DI VICENZA - **Organizzazione di Volontariato (ODV)**", da utilizzarsi anche in forma abbreviata come "ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE ASSOCIAZIONE DI VICENZA ODV".

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 3 - Sede

L'ACISJF ha sede in Vicenza (VI), Via Domenico Groppino n. 43.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune non comporta

modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 4 - Durata

L'ACISJF ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - Finalità

Secondo l'enunciazione dell'art. 1 del presente statuto e coerentemente con le finalità sancite dallo Statuto della Federazione Nazionale, l'Associazione si prefigge il perseguimento, in sede locale, delle finalità sancite dall'art. 5 dell'attuale Statuto dell'ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE:

- a) l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
- b) l'Associazione si propone di promuovere l'integrale realizzazione di giovani donne in difficoltà e di adolescenti in situazione di disagio (senza distinzione di nazionalità, religione e appartenenza sociale), affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria persona.

Articolo 6 - Attività

L'Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS), con riferimento alla lettera a) del detto art. 5: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni,

e alla lettera u) del detto art. 5: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. 5, e coerentemente con l'indirizzo generale dell'ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE, l'Associazione intende favorire e sostenere, anche indirettamente, tutti quei servizi sociali che si ritengano utili e opportuni per la realizzazione dei fini istituzionali, come ad esempio la gestione di strutture di accoglienza, anche abitativa, e di comunità educative per adolescenti, nonché svolgere qualsiasi altra attività idonea al raggiungimento dei fini statuari e cioè in grado di arrecare benefici a donne e ad adolescenti svantaggiati.

Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di quelle a esse strumentali, conseguenti e connesse, ACISJF può esercitare, ai sensi dell'art. 6 CTS, attività diverse da quelle di cui all'art. 5 CTS, in quanto secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dalle norme di legge.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Tutte le attività svolte, connesse o accessorie, non devono essere incompatibili con la sua natura di associazione e sono realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Essa inoltre metterà a disposizione e scambierà con le altre Associazioni locali l'esperienza maturata, fornendo loro indicazioni e suggerimenti

concreti.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 7 - Struttura organizzativa dell'Associazione

La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di ACISJF sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 5 del presente statuto e che intendono collaborare alla realizzazione delle stesse.

Possono aderire all'organizzazione anche altre organizzazioni di volontariato.

L'Associazione aderisce, in qualità di socio, all'“ASSOCIAZIONE CATTOLICA INTERNAZIONALE AL SERVIZIO DELLA GIOVANE – ACISJF – PROTEZIONE DELLA GIOVANE – FEDERAZIONE NAZIONALE”, con sede in Roma, secondo le modalità previste dal suo Statuto, e assume come propri i principi ispiratori della stessa di cui condivide pienamente le finalità e accetta lo Statuto impegnandosi a osservarlo.

L'Associazione locale, avendo ricevuto il riconoscimento formale della sua adesione con la concessione in uso, giuridicamente protetto, della denominazione e del logo della ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE, ha inserito nella sua denominazione “ACISJF Protezione della Giovane Associazione di Vicenza”.

Articolo 8 - Autonomia

L'ACISJF ha piena autonomia organizzativa, economica programmatica e operativa, nell'ambito dell'indirizzo generale dato dall'ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE e nel rispetto del suo Statuto.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici (ai sensi delle leggi vigenti), nonché con gli Enti privati che perseguano scopi analoghi.

Articolo 9 - I Soci

Sono Soci dell'ACISJF oltre ai Fondatori, le persone fisiche maggiorenni e le organizzazioni di volontariato che, condividendone integralmente gli scopi, presentano domanda scritta e vi sono ammessi, quali Soci Ordinari, con delibera assunta dal Consiglio Direttivo. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte come socio.

L'associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione dovrà iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Gli associati volontari devono essere assicurati secondo quanto prescritto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, rispettando lo spirito animatore;
- b) sostenere con lealtà ed impegno le attività associative, astenendosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa arrecare pregiudizio agli scopi e al buon nome dell'Associazione;
- c) svolgere i compiti loro affidati e preventivamente concordati con la cura e la diligenza dovute;
- d) versare i contributi associativi nella misura e con la modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. I Soci hanno il diritto di:
 - a) partecipare alla vita e alle attività promosse dall'Associazione;
 - b) ottenere, dagli organi preposti, le più ampie informazioni su ogni aspetto della vita sociale;
 - c) partecipare, anche per delega, alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci, con diritto di voto e di parola;
 - d) essere candidati o presentare candidati per le elezioni alle cariche associative previste dal presente Statuto;
 - e) esaminare i libri sociali;
 - f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di Socio si perde, oltre che per decesso o per recesso, per decadenza (dovuta a morosità nel versamento di almeno due quote annuali e/o ad assenza reiterata alle assemblee sociali) e per esclusione (causata da gravi motivi morali e disciplinari), rispettivamente deliberate con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, lettera e) e lettera f) dello Statuto.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente e al socio. L'eventuale delibera di rifiuto di ammettere un richiedente deve essere motivata. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. Contro il provvedimento di esclusione è sempre ammesso ricorso all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi.

Ogni socio può recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione per iscritto. Il recesso ha effetto immediato. Il socio recedente ha, comunque, l'obbligo di versare la quota associativa per l'anno in corso. Il socio recedente e quello che, per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell'Associazione non hanno alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell'Associazione. Nessuno potrà mai

rivendicare compensi e restituzioni di quote, essendo stabilito che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.

TITOLO III ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 10 - Organi sociali

Sono organi dell'ACISJF:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo (se nominato);
- il Revisore Legale (se nominato).

Articolo 11 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e si distingue in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate.

Per Soci aventi diritto di voto si intendono le ODV e le persone fisiche maggiorenni iscritte alla Associazione come deliberato dal Consiglio Direttivo e in regola con il pagamento delle quote associative.

In deroga all'art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci aggiornato alla data dell'assemblea.

Ha diritto di partecipare, con facoltà di intervento e senza diritto di voto, anche a mezzo di un suo delegato, alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione, il Presidente della ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE.

Sono invitati ad assistere all'Assemblea, con facoltà di intervento e non di voto, qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, i membri dell'Organo di Controllo (se nominato) e il Revisore Legale (se nominato).

E' invitato ad assistere all'Assemblea, con diritto di intervento e non di voto, l'Assistente Ecclesiastico.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto, e comunque in Italia.

La convocazione dell'Assemblea avverrà mediante avviso da comunicare, minimo 20 (venti) giorni prima, ai singoli aventi diritto a partecipare a mezzo raccomandata, anche a mano, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica purché legalmente riconosciuta, che dia la prova di avvenuto ricevimento e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'avviso deve pure essere inviato agli invitati di cui ai precedenti punti.

Per le Assemblee elettive e straordinarie la data deve essere concordata con il Presidente Nazionale.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'elenco delle materie all'ordine del giorno.

L'avviso può contenere anche il giorno, l'ora e il luogo della seconda convocazione che non può avvenire nello stesso giorno della prima.

Articolo 12 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti la vita della

Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; ed in particolare:

- approva, dopo dibattito, il programma presentato dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio e il bilancio sociale, ove ne ricorrano i presupposti;
- elegge, tra i Soci, il Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri, previa determinazione del loro numero;
- revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca eventualmente ai sensi dei successivi articoli 20 e 21, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide se avranno ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto sia in prima sia in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione dell'eventuale Preventivo economico dell'anno seguente.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria può essere richiesta per iscritto al Consiglio Direttivo da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta e che ne propongano l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che deve provvedere a convocarla per una data non posteriore di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni avente diritto di partecipazione attiva alla Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore al massimo di tre deleghe di aventi diritto al voto. Non possono essere portatori di deleghe i soci che siano membri del Consiglio Direttivo, salvo che non abbiano per altro titolo il diritto di voto. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età, o in loro assenza, dalla persona nominata a maggioranza dall'assemblea. Il Presidente dell'Assemblea in caso di assenza del Segretario nomina un segretario per la redazione del verbale.

Il Presidente verifica la validità della costituzione dell'Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Gli estratti o le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.

I verbali sono messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea ad una loro massima diffusione.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- Approvazione e modificazione dello Statuto dell'Associazione;
- Scioglimento dell'Associazione e modalità della liquidazione tenuto conto di quanto previsto dall'art. 28 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera altresì sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Salvo che per l'oggetto delle materie dell'ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l'Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti articoli 11 e 12 e dal regolamento, se approvato.

L'Assemblea straordinaria avente ad oggetto l'approvazione o la modificazione dello Statuto è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto dovranno essere inviate preventivamente alla ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE, per le verifiche di competenza della stessa.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci, previa determinazione del numero da parte dell'assemblea, all'atto della nomina.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti per più mandati anche consecutivi.

Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per la nomina del Consigliere mancante, che durerà in carica fino alla scadenza degli altri membri del Consiglio in carica.

Il Consiglio Direttivo decade di diritto, e occorre convocare immediatamente l'Assemblea per nuove elezioni, qualora comunque venga a mancare la maggioranza dei consiglieri.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il cui mandato è scaduto, restano in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori.

La prima riunione del Consiglio Direttivo, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo:

- a) ha mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione;
- b) si riunisce almeno tre volte l'anno, e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri;
- c) elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, fino a due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere; con delibera motivata, assunta dal Consiglio con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, ogni nomina può essere revocata anche prima della naturale scadenza del mandato;
- d) delibera sull'ammissione a socio della persona che ne ha presentato

domanda scritta;

e) delibera, a maggioranza semplice e con provvedimento motivato, la decadenza del Socio moroso e/o non più attivo da almeno due anni;

f) delibera, a maggioranza assoluta e con provvedimento motivato, l'esclusione del Socio censurabile per gravi motivi morali e disciplinari contro cui egli può ricorrere all'Assemblea;

g) nomina i delegati che partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie della ACISJF – FEDERAZIONE NAZIONALE;

h) promuove la realizzazione delle finalità e delle attività dell'Associazione previsti dagli articoli 5 e 6 del presente Statuto e adotta tutti gli opportuni provvedimenti;

i) determina, entro novembre dell'anno precedente, la quota annuale che i Soci devono versare all'Associazione tenuto conto della quota da versare all'ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE;

j) provvede alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione, a mezzo del suo Presidente;

k) approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre alla Assemblea straordinaria dei Soci;

l) approva l'eventuale regolamento e le sue modifiche;

m) approva il Bilancio consuntivo annuale e l'eventuale Preventivo economico dell'Associazione predisposti dal Tesoriere, da sottoporre all'Assemblea ordinaria unitamente alla Relazione del Tesoriere e alla Relazione dell'Organo di Controllo, se nominato; predispone il bilancio sociale, ove previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

n) può affidare a propri singoli membri la responsabilità di curare specifiche attività dell'Associazione tenendone costantemente informato il Presidente e il Consiglio Direttivo;

o) ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza, assunti in via d'urgenza e/o di necessità dal Presidente;

p) attua le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, dal Presidente con lettera raccomandata, anche a mano, per posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta, che dia la prova dell'avvenuto ricevimento.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età, o in loro assenza, dalla persona designata a maggioranza dai partecipanti alla riunione. Si tengono presso la sede dell'Associazione, o altrove, purché in Italia, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione.

Delle delibere assunte viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un componente della seduta che sarà designato da colui che la presiede.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere; così come può conferire l'attuazione di proprie delibere al

Segretario e al Tesoriere nelle materie di specifica competenza.

Sono invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento e non di voto, l'Assistente Ecclesiastico dell'Associazione, il Revisore Legale (se nominato) e i membri dell'Organo di Controllo (se nominato).

Articolo 15 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spetta la rappresentanza legale in ogni tipo e sede di giudizio, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell'associazione nei confronti di terzi con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti e per procure alle liti.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal Vice Presidente più anziano di età o, in sua assenza, se nominato, dall'altro Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente o la sua delega.

Il Presidente cura e svolge tutte le facoltà delegategli dal Consiglio Direttivo anche con carattere permanente.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci e il Consiglio Direttivo.

Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e/o necessità, decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione.

Il Presidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto per più mandati anche consecutivi.

Articolo 16 - I Vice Presidenti

I Vice Presidenti:

a) hanno i medesimi compiti del Presidente e agiscono in caso di sua assenza o impedimento. La funzione vicaria è assicurata dal Vice Presidente più anziano di età, e in sua assenza, dall'altro Vice Presidente se nominato;

b) possono assolvere ai compiti del Presidente tramite delega dello stesso.

I Vice Presidenti hanno mandato di durata triennale e possono essere rieletti per più mandati anche consecutivi.

Articolo 17 - Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per l'applicazione dello Statuto, per l'organizzazione e il buon funzionamento dell'Associazione, sovrintende alla gestione ordinaria dell'ufficio di segreteria; assiste il Presidente; verbalizza le riunioni sia dell'Assemblea ordinaria sia del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha mandato di durata triennale e può essere rieletto per più mandati anche consecutivi.

Articolo 18 - Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende all'amministrazione e contabilità dell'Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa.

Il Tesoriere predispone il Bilancio annuale consuntivo nonché l'eventuale Preventivo economico della Associazione e, accompagnati da una propria Relazione, li sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione e per la successiva presentazione all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il Tesoriere ha mandato di durata triennale e può essere rieletto per più mandati anche consecutivi.

Articolo 19 - L'Assistente Ecclesiastico

L'Associazione ha un Assistente Ecclesiastico nominato dall'Autorità Ecclesiastica competente, per la durata di tre anni, con l'incarico di assistenza e di consulenza in materia religiosa e morale; opera in collaborazione con l'Assistente Ecclesiastico dell'ACISJF - FEDERAZIONE NAZIONALE.

Articolo 20 - L'Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in ogni caso, se deciso dall'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Organo di controllo rimane in carica per tre anni e, se non monocratico, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 Codice Civile (revisori legali). I componenti l'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Statuto.

Nell'ipotesi in cui si verifichi il superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, D.Lgs. 117/2017, l'Organo di Controllo dovrà essere costituito esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (se obbligatorio) sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su fatti di gestione rilevanti.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e vengono invitati alle sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Revisione legale

Se l'Organo di Controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa sugli Enti del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro a cui compete lo svolgimento delle funzioni di revisione legale a norma di legge.

TITOLO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO - ENTRATE

Articolo 22 - Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) Gennaio e termina il 31 (trentuno) Dicembre di ciascun anno.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del CTS ogni anno deve essere redatto il bilancio di esercizio consuntivo dal Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio consuntivo comprende lo stato patrimoniale e il conto economico di ciascun esercizio ed è accompagnato, oltre che dalla Relazione del Tesoriere, anche da una apposita Relazione a cura dell'Organo di Controllo (se nominato), salvo diverse disposizioni di legge.

Eventualmente può essere altresì predisposto sempre dal Consiglio Direttivo un bilancio preventivo da sottoporre sempre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 23 - Bilancio sociale

L'Associazione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, deve redigere annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 24 - Libri e scritture contabili

ACISJF adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Ai Soci spetta il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni e secondo modalità previamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili già in dotazione e da quelli che le pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni, contributi, donazioni e lasciti, specificamente destinati al patrimonio indisponibile o a quello disponibile, nonché dagli eventuali avanzi netti di gestione deliberati a incremento del patrimonio disponibile come riserve.

In ogni caso, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare viene contabilmente individuato nel Patrimonio netto complessivo un Fondo Permanente di Dotazione indisponibile di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero centesimi).

In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

Sono altresì sancite l'intrasmissibilità (anche a causa di morte del socio) e la non rivalutabilità delle quote e/o dei contributi associativi.

Articolo 26 - Entrate

Le entrate dell'Associazione - in quanto ODV - sono costituite da:

- a) quote associative eventualmente deliberate e contributi volontari degli aderenti;
- b) contributi di privati, Enti e persone fisiche;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati

esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari, non specificamente destinati al patrimonio;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
i) ogni altro provento derivante anche da iniziative compatibili con le finalità sociali o dalle rendite del patrimonio;
l) avanzi di gestione risultanti dal rendiconto consuntivo annuale e non destinati al patrimonio dall'Assemblea ordinaria, tenendo comunque sempre presente l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO V

NORME FINALI

Articolo 27 - Gratuità delle cariche e prestazioni dei soci

Tutte le cariche dell'Associazione, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, ove il componente sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, il tutto nel rispetto dell'art. 34 del D.Lgs. n. 117/2017.

ACISJF, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 28 - Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 29 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 30 - Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo

settore, che persegue finalità identiche o analoghe, indicato dall'Assemblea straordinaria deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, e comunque secondo quanto specificamente disposto dalle leggi in materia.

La stessa Assemblea delibera sulle modalità della liquidazione e sulla nomina di uno o più liquidatori. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 31 - Rinvio norme

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni e quelle del diritto canonico, in quanto applicabili, nonché le norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Articolo 32 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'operatività del Runt medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. n. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. n. 117/17.

Firmato Maria Luisa Petrella

Firmato Gaia Boschetti Notaio L.S.